

STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE APS – S.O.A. APS

CF 93022850692

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE APS", in sigla e in breve "S.O.A. APS" o "SOA APS". Il simbolo dell'Associazione è il Gracchio corallino salvo successive modifiche del simbolo approvate dalla Assemblea dei Soci.

L'Associazione è attualmente una ONLUS in quanto iscritta nell'elenco delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale detenuto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, e come tale ha l'obbligo di utilizzo nella sua denominazione dell'acronimo ONLUS. L'utilizzo dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), in luogo di ONLUS, sarà obbligatorio e sarà subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le previsioni contenute nel presente statuto che risultano incompatibili con la qualifica di ONLUS acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del d.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d"),
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera "e");
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f");
- promuovere attività volte alla tutela e conservazione dell'ambiente e dei valori naturalistici come ad esempio manifestazioni, ricorsi, osservazione a progetti, partecipazione a progetti o piani, incontri pubblici e similari
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera "g");
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera "h");
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "i");
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k");

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera "n");
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera "v");
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera "z").

L'Associazione, quindi, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, promuovere:

- attività volte alla tutela e conservazione dell'ambiente e dei valori naturalistici come ad esempio manifestazioni, ricorsi, osservazioni a progetti, partecipazione a progetti o piani, incontri pubblici e similari;
- lo studio e la proposta di forme di tutela e di gestione della fauna;
- la collaborazione con Enti, Università, Associazioni, Comunità Locali e ricercatori, di qualsiasi natura e di qualsiasi nazionalità, per consulenze, ricerche, gestione e programmazione in ambito ambientale;
- lo stimolo, attraverso servizi e strutture, delle attività di ricerca e di corretta gestione del patrimonio avifaunistico;
- l'accrescimento qualitativo e quantitativo delle conoscenze sull'avifauna della regione Abruzzo;
- la gestione di beni immobili, mobili e di attrezzature finalizzate agli scopi istituzionali;
- la gestione di centri ornitologici e faunistici;
- la produzione e/o diffusione di materiale di informazione scientifica, divulgativo e/o di supporto alla fauna selvatica;
- l'organizzazione e/o la realizzazione di convegni, lezioni, giornate di studio, seminari, mostre, spedizioni scientifiche, campi di studio e sorveglianza della fauna ed altre iniziative a carattere scientifico divulgativo;
- la gestione del territorio per la tutela e lo studio della fauna selvatica;
- la realizzazione e/o la gestione di centri di recupero, di riproduzione e di reintroduzione della fauna selvatica;
- la realizzazione e/o la gestione di centri visite, musei naturalistici e collezioni faunistiche;
- il collegamento ed il coordinamento tra gli ornitologi e studiosi abruzzesi;
- qualunque altra attività riconducibile ai fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dalla Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle



attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 – Associati

L'Associazione è costituita da persone fisiche, Istituti, Enti, altre associazioni.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con decisione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta anche attraverso sistemi telematici al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione della stessa. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa per oltre 5 anni, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 4 – Organi sociali

L'organizzazione dell'Associazione prevede la presenza dei seguenti organi sociali:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


Art. 5 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente tramite e mail o altri sistemi informatici

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Organo di Controllo);
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 – Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci, compreso il Presidente dell'associazione, eletti dall'Assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la loro designazione o elezione avviene nell'Assemblea degli Associati ogni tre anni.

Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo rimane in carica, purché a maggioranza dei componenti, fino alla successiva Assemblea dei Soci nella quale si provvederà all'elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, inviata tramite e mail o altri sistemi informatici, e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre, sulla base delle bozze rimessegli dal segretario, il bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d.Lgs 117/2017, altresì documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- istituire diverse sedi operative e/o modificare la sede legale ed operativa principale;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale.

Art. 7 – Presidente

La rappresentanza legale generale dell'Associazione, a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente ed a lui spetta altresì la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività associative. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente può su specifici provvedimenti, iniziative o questioni, conferire delega ad un Consigliere.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo medesimi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 8 – Segretario


Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dal Consiglio Direttivo medesimo o ne verifica il pagamento, redige e tiene aggiornati i libri e i registri dell'associazione e predispone la bozza di bilancio di esercizio o rendiconto di cassa, rimessi all'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo e successivamente e definitivamente, all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 9 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.



Art. 10 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili e diritti su beni materiali ed immateriali, compresi quelli ricevuti a seguito di donazioni e lasciti, che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da qualsiasi entrata, ricavo, rendita, provento, contributo pubblico o privato, erogazione, o altro emolumento comunque denominato, connessi alle attività svolte dall'Associazione e conformi al D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone, ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.Lgs 117/2017, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo stesso, unitamente al bilancio e negli stessi termini, predispone il bilancio sociale, da sottoporre per la definitiva approvazione all'Assemblea degli associati sempre entro il 30/06.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari


A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso la Associazione e/o ad una condotta conforme ai principi ed ai fini della stessa, possono essere adottate sanzioni disciplinari che comportino:

- la deplorazione
- la sospensione
- la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione e modifiche dello Statuto

Lo scioglimento della Associazione o le eventuali modifiche al presente statuto, potranno essere deliberate esclusivamente dall'Assemblea degli associati in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorrerà la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.



L'assemblea degli associati che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.

Art. 14 – Controversie


Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e la Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea degli associati; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se applicabili, le norme stabilite dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e del codice civile.

Il presente statuto, relativo alla Stazione Ornitologica Abruzzese APS, rappresenta una modifica, in applicazione del d.Lgs 117/2017 cosiddetto *Codice del Terzo Settore*, del testo già registrato a Chieti il 14/07/1998 al n. 2741 che a sua volta aveva modificato, in applicazione del d.Lgs 460/1998 recante la disciplina delle Onlus, il testo originario che era stato registrato sempre a Chieti il 22/01/1996 al n. 160.

Il Presidente 24/10/2020
Dott. Massimo Pellegrini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 17 NOV 2020
al n. 1240 serie 3e
Versamento di € _____ effettuato il _____

